

## **TI\_GERICHTE 12.2020.147 vom 21. Dezember 2020**

TI Tribunale d'appello, 2020-12-21, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.2020.147](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2020.147)

FR: TI\_GERICHTE 12.2020.147 du 21 décembre 2020

IT: TI\_GERICHTE 12.2020.147 del 21 dicembre 2020

### **Erwägungen**

#### **E. 30**

giorni la situazione legale (art. 154 cpv. 1 ORC), fossero adottate le misure necessarie (art. 154 cpv. 3 ORC, art. 731b cpv. 1 e 941a cpv. 1 CO); che il 13 ottobre 2020 il Pretore, in applicazione dell'art. 731b cpv. 1 n. 1 CO, ha assegnato alla convenuta un ultimo termine di 30 giorni per ripristinare la situazione legale (in particolare per nominare l'ufficio di revisione), pena lo scioglimento della società e la sua messa in liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento; che, preso atto che la convenuta aveva lasciato trascorrere infruttuosamente il termine, con decisione 19 novembre 2020 il Pretore, in applicazione dell'art. 731b cpv. 1bis n. 3 CO, ha pronunciato lo scioglimento della società e ne ha ordinato la messa in liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento senza prelevare spese processuali; che con l'appello 24 novembre 2020, che qui ci occupa, la convenuta ha chiesto di annullare il querelato giudizio con protesta di spese e ripetibili di secondo grado, rilevando che l'11 maggio 2020 era stata tenuta un'assemblea generale straordinaria che aveva attivato la procedura di opting - out , rinunciando all'ufficio di revisione, e producendo i relativi documenti; che con scritto 25 novembre 2020 l'appellante ha prodotto l'estratto RC aggiornato, rilevando di avere provveduto a ripristinare la situazione legale; che con scritto 26 novembre 2020 l'istante ha confermato che la convenuta aveva effettivamente provveduto a ripristinare la situazione legale, producendo l'incarto completo relativo all'iscrizione giornale 15300 del 20 novembre 2020", pubblicata il 25 novembre 2020; che nel caso di specie la decisione del Pretore di pronunciare lo scioglimento della stessa e di ordinarne la liquidazione in via di fallimento era ineccepibile: l'istruttoria ha in effetti permesso di accertare che la società non aveva dato seguito né alla richiesta dell'istante di ripristinare la situazione legale formulata con la raccomandata del 18 febbraio 2020 (doc. B), né alla diffida pretorile 13 ottobre 2020 con cui le era stato assegnato un ultimo termine di 30 giorni per agire in tal senso, per cui da questo comportamento il giudice di prime cure poteva senz'altro presumere che la società neppure avrebbe dato seguito a eventuali provvedimenti meno severi, quali la nomina dell'organo mancante (TF 8 luglio 2013 4A\_158/2013 consid. 2.1.6, 29 luglio 2013 4A\_706/2012 consid. 2.2.2, 16 dicembre 2013 4A\_354/2013 consid. 2.1.3); che resta da esaminare se la convenuta abbia nondimeno provveduto a ripristinare la situazione di legalità nelle more della causa, anche solo nella procedura ricorsuale, ciò che, in base alla dottrina e alla giurisprudenza, sarebbe idoneo a evitare lo scioglimento della società che presentava lacune nell'organizzazione (Lorandi , Konkursverfahren über Handelsgesellschaften ohne Konkurseröffnung - Gedanken zu Art. 731b OR, in: AJP 11/2008 p. 1386; Lorandi , Organisationsmängel von Gesellschaften mit tückischen Folgen, in: ST 2009 p. 91; DTF 136 III 369 consid. 11.4.3; II CCA 16 dicembre 2011 inc. n. 12.2011.206); che questa ipotesi si è effettivamente realizzata, visto e considerato che, come risulta dalle prove nel frattempo versate agli atti (ricevibili siccome si tratta di

documenti allestiti dopo l'emanazione della decisione impugnata e con ciò di "nova autentici" ai sensi dell'art. 317 cpv. 1 CPC), il 19 novembre 2020 la convenuta ha notificato l'iscrizione della rinuncia alla revisione limitata (v. incarto completo prodotto dall'Ufficio del registro di commercio) e, come confermato anche dall'istante nel suo scritto 26 novembre 2020, la situazione legale è stata in tal modo ripristinata; che, in tali circostanze, l'istanza chiedente l'adozione delle misure necessarie nei confronti della convenuta, che era priva di un ufficio di revisione abilitato e non aveva rinunciato alla revisione limitata, non più attuale, deve essere stralciata dai ruoli siccome divenuta priva d'oggetto (cfr. TF 1° marzo 2013 4A\_560/2012 consid. 3.1); che le spese giudiziarie vanno calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 100'000.-, pari al capitale sociale della convenuta (doc. E; TF 19 agosto 2010 4A\_315/2010 consid. 2, 8 luglio 2010 4A\_278/2010 consid. 6, 22 giugno 2010 4A\_106/2010 consid. 6, SJ 132 I p. 541), e dovrebbero di principio seguire la soccombenza (art. 106 CPC); che nel caso di specie ricorrono tuttavia giusti motivi per derogare a questo principio; che la presente procedura e quella dinnanzi al Pretore avrebbero in effetti potuto essere evitate se la convenuta, anziché rimanere sostanzialmente inattiva di fronte alle ingiunzioni che ha ricevuto, avesse ripristinato tempestivamente la situazione legale, di modo che, in applicazione degli art. 107 cpv. 1 lett. e e 108 CPC, si giustifica di porre a suo carico le spese processuali da essa inutilmente causate e di non riconoscerle ripetibili (cfr. per analogia TF 22 novembre 2012 4A\_411/2012 consid. 3, 1° marzo 2013 4A\_560/2012 consid. 3.2 e 4; II CCA 18 giugno 2020 inc. 12.2020.54 con riferimenti); che in definitiva l'appello della convenuta deve essere evaso ai sensi dei considerandi che precedono; che non ponendo la causa questioni di principio o di rilevante importanza, il presente giudizio può essere emanato da questa Camera nella composizione di un giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b n. 3 LOG).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.